

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

28 dicembre 2016

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori:

Roberto FINARDI

Marco GIUSTA

Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON

Federica PATTI

Paola PISANO

Sergio ROLANDO

Alberto SACCO

Sonia SCHELLINO

Assente per giustificati motivi l'Assessora: Stefania GIANNUZZI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: ESTINZIONE ISTITUTO BUON PASTORE. DEVOLUZIONE DEL PERSONALE E DEL PATRIMONIO ALLA CITTÀ DI TORINO PRESA D'ATTO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Proposta dell'Assessore Rolando.

Con Regio Biglietto del 18 luglio 1843, l'allora Re di Sardegna Carlo Alberto fondava a Torino un istituto "di correzione ed emendamento delle minorenni traviate" modellandolo sugli istituti che le suore di Nostra Signora della Carità di Angers, dette del Buon Pastore, avevano aperto, con buoni risultati, a Chambéry, Nizza e Genova.

Sempre con un Regio Biglietto, il 3 settembre successivo, il Re autorizzava il Regio Manicomio di Torino alla stipulazione di un contratto per la cessione alle religiose suddette di un immobile detto "Pietrafuoco" con dipendenze, sito in regione Valdocco, sul quale, a partire dal 1844 venne progressivamente eretto il complesso immobiliare dell'Istituto Buon Pastore.

Il complesso immobiliare principale dell'Istituto, che si estende oggi su gran parte delle aree ricomprese tra il corso Principe Eugenio, la via Santa Chiara, il corso Regina Margherita e la via Giuseppe Moris, nel 1886 risultava suddiviso in quattro sezioni: nella prima, separata dalle altre e detta delle "educande", venivano accolte fanciulle a partire dai sedici anni appartenenti a famiglie di modesto censo; nella seconda, detta delle "corriggende", erano ospitate le minorenni recluse su istanza dei genitori (correzione paterna) o per decreto del presidente del tribunale (ricovero forzato); nella terza, detta delle "maddalene", si trovavano le ragazze che pur avendo finito il periodo di educandato decidevano di restare pronunciando i voti; nella quarta e ultima sezione, detta delle "alterate di mente", erano ricoverate giovani donne con problemi psichici.

L'Istituto, che sin dall'origine non contava su redditi fissi, ma si reggeva su leggere pensioni, sul contributo delle ricoverate e sul concorso dei benefattori, con l'entrata in vigore del Regio Decreto 17 luglio 1890 n. 6972 "c.d. legge Crispi", venne ricondotto a pieno titolo nel novero delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e sottoposto alla relativa disciplina.

Tali Enti, sin dalle origini furono caratterizzati dall'intrecciarsi di una disciplina pubblicistica, determinata dalla supervisione pubblica in sede di vigilanza e tutela, con una permanenza di elementi privatistici, incentrata sul rispetto della volontà dei fondatori e sulle norme statutarie.

Gli stessi, pur con l'assunzione diretta dell'Ente pubblico della titolarità in campo socio-assistenziale in una generale visione di tutela dei diritti della persona, hanno mantenuto un proprio autonomo ruolo, qualificandosi come uno dei principali soggetti erogatori di servizi socio-assistenziali, affiancando e supportando gli enti istituzionalmente preposti.

La Corte Costituzionale alla fine degli anni '80 ha riconosciuto a più riprese la caratteristica privatistica delle I.P.A.B. cassando la legge Crispi del 1890 che le assoggettava ad un regime pubblicistico ed ha riconosciuto la possibilità per quelle organizzazioni espressive di autonomia privata di acquisire la personalità giuridica di diritto privato. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 396/1988, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della Legge n. 6972 del 17 luglio 1890, la Regione Piemonte ha emanato le leggi regionali n. 10 e 11 del 19 marzo 1991, che hanno consentito alle I.P.A.B. in possesso dei requisiti indicati nelle succitate leggi, di assumere la personalità giuridica di diritto privato.

Alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza si affiancano ora le Istituzioni, già IPAB, che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e che

mantenendo gli originari scopi statutari, concorrono alla realizzazione della rete integrata dei servizi socio-assistenziali sul territorio, secondo le modalità di gestione di tipo privatistico.

Si legge in proposito sul sito istituzionale della Regione Piemonte: *“L’approvazione della legge quadro nazionale sulla realizzazione del sistema integrato di sistemi e servizi sociali comporterà l’emanazione di una disciplina regionale in materia, in attuazione dei principi colà stabiliti, in ordine soprattutto all’inserimento delle I.P.A.B. nella programmazione regionale, alla previsione di trasformazione delle I.P.A.B. in aziende pubbliche di servizi alla persona e in persone giuridiche di diritto privato e a forme di controllo di gestione.*

Da sempre peraltro l’attività regionale ha avuto come obiettivo primario di promuovere e supportare il coinvolgimento delle I.P.A.B., e delle altre realtà del privato sociale, nella programmazione e nella gestione dei servizi socio-assistenziali istituzionalmente in carico all’ente locale, per la creazione di una diffusa rete solidale che veda protagonisti l’ente pubblico ed i soggetti che a vario titolo operano in campo sociale.

Inoltre, allo scopo di qualificare le risposte che le I.P.A.B. possono fornire nei servizi socio-assistenziali si sta operando per verificare l’opportunità della riconversione dell’attività istituzionale delle I.P.A.B. non funzionanti, in relazione alle esigenze emergenti dal territorio, ovvero, qualora tale riconversione non risultasse possibile, dell’estinzione degli Enti e del relativo recupero del patrimonio a favore di enti impegnati in campo socio-assistenziale”.

L’Istituto Buon Pastore ha continuato a svolgere a pieno titolo il proprio ruolo istituzionale sino al 1960, quando venne deciso di mandare le ragazze che avevano bisogno di aiuto in istituti specializzati, mentre le ragazze che dovevano essere trattenute per legge furono mandate al "Ferrante Aporti", che disponeva di apposita sezione femminile.

Il medesimo, pur essendo titolare di un ingente patrimonio immobiliare, è commissariato fin dal 14 ottobre 1986 e, di fatto, da lungo tempo non esercita più attività rispondenti alle finalità statutarie, venendo meno al dovere di partecipazione al Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali.

Tali circostanze hanno indotto la Civica Amministrazione a richiederne, con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2012 (mecc. 2012 02055/019), il relativo scioglimento, proponendo alla Regione Piemonte ed all’allora Provincia di Torino (oggi Città Metropolitana di Torino), ciascuno in relazione alle proprie competenze, di avviare la procedura di estinzione.

L’istanza, accolta favorevolmente dalla Provincia di Torino e dalla Regione Piemonte ha così condotto il Commissario Straordinario dell’Istituto Buon Pastore, con deliberazione n. 3 del 31 marzo 2015, ad approvare l’avvio della procedura finalizzata all’estinzione dell’Ente.

Con successiva comunicazione prot. n. 24952 A15.120 del 19 maggio 2015, la Direzione Coesione Sociale - Settore Servizio Civile, Terzo Settore ed Enti di diritto pubblico e privato, Politiche per la famiglia e per i soggetti deboli della Regione Piemonte ha informato la Città circa l’avvio di detta procedura ed ha richiesto alla stessa di ufficializzare il proprio parere favorevole in merito all’estinzione proposta, con l’impegno ad accettare il trasferimento del personale attualmente alle dipendenze dell’Ente (composto complessivamente da due unità) e l’intero patrimonio, mobiliare ed immobiliare, eventuali passività incluse, con il vincolo della

destinazione del patrimonio medesimo e delle relative rendite a servizi socio-assistenziali.

La Città, in considerazione delle valutazioni già espresse con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2012 (mecc. 2012 02055/019), presa visione dei contenuti della deliberazione del Commissario Straordinario dell'Istituto Buon Pastore n. 3 del 31 marzo 2015 (compresi quelli relativi al valore del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'I.P.A.B. ed all'Organico dello stesso Ente), con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 settembre 2015 (mecc. 2015 03420/019), ha espresso parere favorevole all'estinzione dell'Istituto nei termini richiesti dalla Regione Piemonte, autorizzando contestualmente il trasferimento alla Civica Amministrazione del personale e del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'estinguendo Ente (quale risultante dai contenuti della precitata deliberazione n. 3 del 31 marzo 2015 assunta dal Commissario straordinario dell'Istituto Buon Pastore).

Alla luce di quanto sopra, la Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta n. 34-4401 del 19 dicembre 2016 ha, pertanto, disposto di estinguere l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Istituto del Buon Pastore", con sede in corso Principe Eugenio 26 – Torino e di trasferire il personale dipendente e l'intero patrimonio, mobiliare e immobiliare, descritto nell'Allegato A al provvedimento stesso (eventuali passività incluse), alla città di Torino.

Con la medesima deliberazione il legale rappresentante dell'"Istituto del Buon Pastore" ed il Sindaco della Città di Torino sono stati incaricati, in esecuzione della deliberazione di estinzione, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento del personale dipendente e dell'intero patrimonio alla Città stessa.

Con il presente provvedimento, nel prendere atto dell'Estinzione dell'Istituto del Buon Pastore", con sede in corso Principe Eugenio 26 – Torino, C.F. 80085340018, si rende ora necessario prendere atto della devoluzione in favore della città di Torino del patrimonio immobiliare e mobiliare esistente alla data di estinzione, nonché del trasferimento nella pianta organica della città di Torino, a far tempo dalla medesima data, del personale posto alle dipendenze dell'Ente disciolto.

Gli immobili già facenti parte del patrimonio dell'Istituto Buon Pastore, sono all'attualità costituiti da:

- 1) Compendio immobiliare ricompreso nell'isolato ubicato in maggior corpo tra il corso Principe Eugenio 26, la via Moris ed il corso Regina Margherita 153.

Il medesimo ricade in zona destinata dal vigente P.R.G. a Servizi Pubblici, lettere "f" - uffici pubblici e "v" – Spazi pubblici a Parco, per il gioco e lo Sport ed insiste su area individuata al Catasto Terreni della città di Torino al Foglio 1180, mappali 229, 230, 231, 232, 234, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 447, 448 e 449, della superficie complessiva di mq. 20.650 circa, quale individuata con perimetro verde nell'unito estratto di mappa (**all. 1**).

I fabbricati sono attualmente censiti al Catasto Fabbricati della città di Torino come segue:

- Foglio 1180, particelle 230, 231, 234, 250, 251, 252 (graffate);
- Foglio 1180, n. 229, n. 232, n. 235 sub. 2, n. 255, n. 259, n. 448 (graffati).

Si dà atto che alcuni immobili facenti parte del compendio immobiliare non sono,

all'attualità, accatastati correttamente.

Parte degli stessi è altresì attualmente in uso alla Regione Piemonte in forza di contratto rep. n. 9722, sottoscritto tra la Regione Piemonte e l'Istituto il 6 aprile 1998, per la durata di anni 25 decorrenti dal 1° gennaio 1998, come integrato e modificato con successivo contratto rep. 8972 del 26 febbraio 2004.

A tal riguardo la Regione Piemonte ha manifestato l'intendimento di continuare ad utilizzare, sino al trasferimento dei propri uffici nella sede unica regionale, i locali alla medesima attribuiti in uso dall'Istituto del Buon Pastore in forza del sopra citato contratto rep. n. 9722 del 6 aprile 1998, a fronte della corresponsione nei confronti della città di Torino del canone annuo di Euro 320.561,29 (importo già ridotto del 15% ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 e ss.mm.ii).

Con Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte del 1° giugno 2010, una porzione del compendio e, in particolare, gli immobili costituenti l'ex abitazione delle suore, la chiesa grande, la cappella, la sacrestia, e l'ex l'Istituto per la rieducazione femminile (individuati nell'estratto di mappa allegato al decreto stesso), sono stati dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs 42/2004.

Al compendio, con perizia di stima n. 310, redatta dal Civico Ufficio Tecnico il 17 settembre 2013, è stato assegnato il valore di Euro 12.916.483,20, ridotto del 25% per effetto di acquisizione di un unico blocco, così per complessivi Euro 9.690.000,00.

2) Compendio immobiliare ubicato in via Santa Chiara 56.

Il medesimo, ricomprendente stabili realizzati all'inizio del '900, ricade in zona destinata dal vigente P.R.G. ad Area Normativa Misto M1 ed insiste su area individuata al Catasto Terreni della città di Torino al Foglio 1180, mappali 245, 246, 247, della superficie complessiva di mq. 1.190 circa, quale individuata con perimetro rosso nell'unito estratto di mappa (**all. 1**).

I fabbricati sono attualmente censiti al Catasto Fabbricati della città di Torino come segue:

- Foglio 1180, mappale 245, sub. 3, 4, 5 e 6;
- Foglio 1180, mappale 246;
- Foglio 1180, mappale 247, sub. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Al compendio, con perizia di stima n. 162, redatta dal Civico Ufficio Tecnico il 15 aprile 2013, è stato assegnato il valore di Euro 1.471.167,00, ridotto del 25% per effetto di acquisizione di un unico blocco, così per complessivi Euro 1.103.000,00.

3) Compendio immobiliare ubicato in via Santa Chiara 58-58D.

Il medesimo, ricomprendente stabili realizzati all'inizio del '900, ricade anch'esso in zona destinata dal vigente P.R.G. ad Area Normativa Misto M1 ed insiste su area individuata al Catasto Terreni della città di Torino al Foglio 1180, mappali 235, 236, 242, 244, della superficie complessiva di mq. 2.950 circa, quale individuata con perimetro viola nell'unito

estratto di mappa (**all. 1**).

I fabbricati sono attualmente censiti al Catasto Fabbricati della città di Torino come segue:

- Foglio 1180, mappale 235, sub. 1, 3, 4, e 5;
- Foglio 1180, n. 236 e n. 235 sub. 6 (particelle graffate);
- Foglio 1180, n. 242, sub. 1 e n. 244 sub. 5 (particelle graffate);
- Foglio 1180 n. 242, sub. 101;
- Foglio 1180, n. 244 sub. 6, 7, 8 e 9.

Anche in tal caso alcuni immobili facenti parte del compendio immobiliare non sono, all'attualità, accatastati correttamente, in quanto fisicamente già demoliti.

Al compendio, con perizia di stima n. 163, redatta dal Civico Ufficio Tecnico il 15 aprile 2013, è stato assegnato il valore di Euro 2.091.533,30, ridotto del 25% per effetto di acquisizione di un unico blocco, così per complessivi Euro 1.882.000,00.

4) Porzione di palazzina sita in via Monte di Pietà 8.

Gli immobili sono ricompresi nell'ambito dell'edificio ottocentesco, elevato a 5 piani fuori terra, ubicato all'intersezione tra le vie Monte di Pietà, Pietro Micca e XX Settembre. Il medesimo, ricade in zona destinata dal vigente P.R.G. ad Area Normativa Residenza R4 ed insiste su area individuata al Catasto Terreni della città di Torino al Foglio 1245, mappale 250, della superficie complessiva di mq. 360 circa, quale individuata con perimetro rosso nell'unito estratto di mappa (**all. 2**).

Gli immobili sono attualmente censiti al Catasto Fabbricati della città di Torino come segue:

- Foglio 1245, n. 250 sub. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

Agli immobili, con perizia di stima n. 161, redatta dal Civico Ufficio Tecnico il 15 aprile 2013, è stato assegnato il valore di Euro 2.973.978,00, ridotto del 25% per effetto di acquisizione di un unico blocco, così per complessivi Euro 2.230.000,00.

Si fa presente che ad oggi, salvo per quanto attiene alle porzioni immobiliari del compendio di cui al precedente punto 1), condotte in locazione dalla Regione Piemonte in forza dei titoli precedentemente ricordati, con riferimento alle altre unità immobiliari incluse nel provvedimento di estinzione è necessario completare la ricognizione dei diversi utilizzi in atto.

Su tali aspetti dovrà essere necessariamente fatta chiarezza, con l'acquisizione della necessaria documentazione contrattuale da parte della Città, demandandosi alle interlocuzioni da avviarsi tra i competenti uffici della Città, della Regione Piemonte e dell'estinta I.P.A.B. (ed eventualmente delle Banche interessate) ogni chiarimento in materia nonché ad eventuali ulteriori provvedimenti la presa d'atto della relativa situazione di bilancio e dominicale.

Per quanto attiene ai beni mobili, nel provvedimento regionale di scioglimento dell'ex I.P.A.B. viene dato atto che, alla data del 16 dicembre 2016, presso l'Agenzia n. 500 dell'Istituto Bancario Intesa San Paolo di via Monte di Pietà n. 32 – Torino, risultava aperto un conto corrente bancario intestato all'Istituto Buon Pastore” con saldo attivo ammontante ad Euro 184.000,00 ed un deposito amministrato ammontante ad Euro 4.100.000,00.

Si dà atto, inoltre, che la Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale n. 86-3824 del 4 agosto 2016 ha approvato di disporre l'amministrazione congiunta della suddetta I.P.A.B. con quella dell'I.P.A.B. "Opera Pia Lotteri", nell'ambito dei principi di cui agli articoli 58 e 61 della Legge n. 6972/1890 e all'art. 99 del R.D. n. 99 del 1890, Reg. Amm., dai quali discende il mantenimento di personalità giuridiche distinte e di patrimoni separati. Tale provvedimento è stato assunto sui seguenti presupposti: in primo luogo, sulla circostanza che il predetto Istituto Buon Pastore è soggetto da tempo a gestione commissariale e che da anni non svolge attività direttamente riconducibili alle proprie finalità istituzionali, limitandosi alla gestione del proprio patrimonio e dal 2002 al 2014 alla concessione in comodato di alcuni beni immobili destinati ad attività sociali; in secondo luogo, sulla circostanza che l'Istituto stesso "detiene tuttora risorse finanziarie e di personale che possono garantire, nel breve termine, nell'ambito di una gestione congiunta, l'espletamento degli adempimenti rimasti inevasi da parte dell'I.P.A.B. Opera Pia Lotteri", sino all'adozione del provvedimento di estinzione di tale Istituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Si ritiene pertanto che la devoluzione di cui al presente provvedimento non comporti assunzione di debiti od obbligazioni facenti capo alla distinta I.P.A.B. Opera Pia Lotteri, anche alla luce del fatto che l'amministrazione congiunta è stata espressamente limitata, con la deliberazione regionale citata, al termine costituito dall'estinzione dell'I.P.A.B. Buon Pastore e comunque al prossimo 31 dicembre.

Tutto ciò premesso, in esecuzione dei provvedimenti deliberativi sopra richiamati, nonché in attuazione di quanto disposto con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 34-4401 del 19 dicembre 2016, si rende ora necessario prendere atto dell'estinzione dell'Istituto del Buon Pastore", con sede in corso Principe Eugenio 26 – Torino, C.F. 80085340018 e del conseguente trasferimento del personale dipendente e dell'intero patrimonio immobiliare e mobiliare (quale individuato nell'allegato "A" alla predetta deliberazione della Giunta Regionale), alla città di Torino con vincolo della destinazione dei beni e delle relative rendite a servizi socio-assistenziali, come meglio descritto in narrativa e nel dispositivo del presente provvedimento.

Si coglie occasione per evidenziare che allo scopo di programmare il riutilizzo futuro del compendio immobiliare di cui al precedente punto 1) è già stato istituito un gruppo di lavoro interno con l'obiettivo di procedere alla verifica dei locali sotto il profilo tecnico e logistico e di formulare ipotesi di destinazione alla logistica comunale che tenga conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale, in particolar modo con la deliberazione consiliare del 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 07054/131).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai

sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2012 (mecc. 2012 02055/019);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 settembre 2015 (mecc. 2015 03420/019);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 34-4401 del 19 dicembre 2016;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1) di prendere atto che con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 34-4401 del 19 dicembre 2016 è stata disposta l'estinzione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Istituto del Buon Pastore", con sede in corso Principe Eugenio 26 – Torino, C.F. 80085340018, con conseguente trasferimento del personale dipendente e dell'intero patrimonio immobiliare e mobiliare (quale individuato nell'allegato "A" alla predetta deliberazione della Giunta Regionale), alla città di Torino con vincolo della destinazione dei beni e delle relative rendite a servizi socio-assistenziali;
- 2) di prendere atto che, conseguentemente, a far tempo dalla data di estinzione, deve intendersi trasferito alla città di Torino il personale (due unità) posto alle dipendenze dell'Ente disciolto, demandando agli uffici competenti l'adozione dei necessari provvedimenti;
- 3) di prendere atto che, in virtù della predetta estinzione devono intendersi trasferiti alla città di Torino gli immobili ricompresi nell'allegato "A" alla predetta deliberazione della Giunta Regionale, meglio individuati ai punti 1, 2, 3 e 4 della narrativa del presente provvedimento; per effetto di detta estinzione, ed attese le discrepanze catastali riscontrate rispetto allo stato di fatto, deve intendersi altresì trasferito alla città di Torino ogni ulteriore immobile, ancorché non specificamente individuato o elencato nella deliberazione summenzionata o nel presente provvedimento, ovvero individuato in modo incompleto o difforme, ma comunque riconducibile alla titolarità dell'estinta I.P.A.B.;
- 4) di demandare, conseguentemente, ai dirigenti competenti l'effettuazione delle operazioni catastali occorrenti alla corretta individuazione dei beni e di ogni ulteriore atto necessario non solo alla corretta voltura catastale dei beni ed alla trascrizione della devoluzione presso

l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Torino – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, ma anche alla esatta individuazione di ogni corretta rappresentazione contrattuale e dominicale;

- 5) di autorizzare gli uffici competenti ad adottare gli atti necessari a far constare il subentro della Città nei rapporti contrattuali in essere sia con la Regione Piemonte (discendenti dal contratto rep. n. 9722, sottoscritto tra la Regione Piemonte e l’Istituto Buon Pastore il 6 aprile 1998, per la durata di anni 25 decorrenti dal 1° gennaio 1998, come integrato e modificato con successivo contratto rep. 8972 del 26 febbraio 2004) sia con i Soggetti occupanti gli immobili riconducibili alla proprietà dell’estinta I.P.A.B.;
- 6) di prendere, infine, atto che, in virtù della predetta estinzione devono intendersi trasferiti alla città di Torino i beni mobili ricompresi nell’allegato “A” alla più volte citata deliberazione della Giunta Regionale, meglio descritti in narrativa, demandando ai dirigenti competenti l’assunzione dei necessari provvedimenti contabili;
- 7) di prendere atto che in conseguenza della predetta devoluzione sui beni immobili e mobili meglio individuati in narrativa deve intendersi sussistente il vincolo di destinazione dei beni stessi e delle relative rendite a servizi socio-assistenziali; detto vincolo (per quanto attiene ai beni immobili) andrà debitamente trascritto in favore della Regione Piemonte presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Torino – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1 a cura e spese del Servizio Contratti;
- 8) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme a quelli indicati all’articolo 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 datata 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 45155/066) del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come da allegata dichiarazione (**all. 3**);
- 9) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Bilancio,
ai Tributi, al Personale,
al Patrimonio e al Decentramento
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Area Patrimonio
Giuseppe Nota

Il Dirigente
Servizio Valutazioni
Claudio Beltramino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. La Direttrice Finanziaria
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 65 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 3 gennaio 2017.